

SEZIONE II

**ATTI DI ORGANI STATALI
CHE INTERESSANO LA REGIONE**

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Ordinanza per l'abbattimento dei bovini vaganti.

Il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria

Prot. n. 46063/2010/W Area I

VISTO l'art 2 del R.D. 18.06.1931, n. 773 che attribuisce al prefetto la possibilità di adottare, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

PREMESSO che, con precedenti ordinanze, era stato disposto che tutte le forze dell'ordine e loro eventuali ausiliari provvedessero all'abbattimento dei c.d. "animali vaganti" laddove gli stessi, per il numero ovvero per il comportamento aggressivo, creassero in concreto una situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione o per la sicurezza della circolazione, sia stradale che ferroviaria;

CONSIDERATO che, nella odierna riunione tecnica di coordinamento alla quale ha partecipato anche il Procuratore della Repubblica ed il Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, è emerso che la problematica si è riproposta anche quest'anno, con diffusione sul territorio provinciale ed è stato ritenuto necessario reiterare detta ordinanza per salvaguardare l'incolumità pubblica e la circolazione stradale, anche perchè l'imminente stagione estiva determina una maggiore affluenza di persone e di mezzi nelle località collinari e di montagna, dove gli animali sono solitamente segnalati;

RILEVATA, pertanto, la necessità di riproporre l'ordinanza contingibile ed urgente- sussistendo i presupposti di cui all'art. 2 del R.D. n. 773/31- affinché le forze dell'ordine e gli altri enti interessati possano procedere, laddove sussistano i presupposti di necessità e di urgenza all'abbattimento dei capi di bestiame pericolosi, con le modalità già previste.

ORDINA

a tutte le forze dell'ordine ed ai loro eventuali ausiliari di provvedere all'abbattimento dei bovini vaganti, limitatamente al caso in cui dovessero creare una situazione di pericolo concreto per l'incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione, sia stradale che ferroviaria;

che per gli animali abbattuti, le Amministrazioni Comunali interessate supportino il personale operante con attrezzature idonee per il trasporto degli animali, l'interramento della carcassa o la distruzione della stessa, secondo le indicazioni della competente Autorità Sanitaria;

che la presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed esplichi i propri effetti fino al 30 giugno 2011;

che la stessa venga affissa, in copia autentica, all'albo pretorio di tutti i Comuni e che venga riprodotta, a cura di ciascun Comune, in manifesti, di adeguato formato, da affiggersi negli spazi a ciò destinati, lungo le vie e nelle piazze principali dei Comuni stessi.

Avverso la predetta ordinanza, chiunque vi abbia concreto ed attuale interesse potrà proporre ricorso amministrativo al Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del citato R.D. n. 773/31, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Calabria- Sezione staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza prefettizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

L'eventuale inadempimento ai precetti di cui alla presente ordinanza prefettizia, formerà oggetto di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p..

Reggio Calabria, 14 luglio 2010

Il Prefetto
Varratta